

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **770/1988** (ECLI:IT:COST:1988:770)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **09/02/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12848**

Atti decisi:

N. 770

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 giugno 1978, depositato in Cancelleria il 23 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, avente per oggetto: "Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca in Vipiteno";

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno.

La Provincia ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è stata posta in essere una violazione della propria competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che "alla istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato...".

La Provincia ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga annullato il decreto impugnato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel presente giudizio.

Considerato in diritto

La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano).

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.